

ASSEMBLEA PER LA COSTITUZIONE DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

DENOMINATA

Osservatorio Nazionale Diritti NEgati APS

In data 18 Novembre 2020, in Via XX settembre 157, cap 44121 Comune (FERRARA), alle ore 21,00, si sono riunite le seguenti persone:

PENNINI PAOLO nato FERRARA il 16 APRILE 1973 residente a FERRARA Via della Ghiara 34 cittadino ITALIANO codice fiscale PNNPLA73D16D548H

ANTONELLA ANDREOLI nata ad ANCONA il 19 ottobre 1969 residente ad ANCONA via del Conero 20/f cittadina ITALIANA codice fiscale NDRNNLL69R59A271P

RITA RONDINELLI nata a FERRARA il 11 dicembre 1963 residente a FERRARA via XX settembre 157 cittadina ITALIANA codice fiscale RNDRTI63T51D548N

MARIA BARBARISI nata a BARI il 03 luglio 1958 residente a MONTEPORZIO CATONE (ROMA) via dei Quintili 3' vialetto 14 cittadina ITALIANA codice fiscale BRBMRA58L43A662V

VERONICA ERSILIA SANSUINI nata a CITTA' DI CASTELLO (PG) il 01 giugno 1956 residente a voc. la Casina 44/b APECCHIO (PU) cittadina ITALIANA codice fiscale SNSVNC56H41C745A

STEFANO BOSCHI nato a BOLOGNA il 29 novembre 1953 residente in via Val d'Aposa 5 BOLOGNA cittadino ITALIANO codice fiscale BSCSFN53S29A944W

FEDERICO MARRAS nato a SAN GAVINO M.LE il 12 settembre 1977 residente in via Gramsci 15 PABILLONIS (SU) cittadino ITALIANO codice fiscale MRRFRC77P12H856H

per la discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Costituzione dell'associazione di una associazione di promozione sociale e approvazione dello Statuto
2. definizione della quota associativa e esercizio sociale;
3. nomina dei componenti il consiglio direttivo.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Rita Rondinelli il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Paolo Pennini

Sul **primo 1) punto** all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione di promozione



sociale e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

Dopo vari interventi l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di costituire ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione:

Osservatorio Nazionale Diritti NEgati APS, d'ora in poi denominata "associazione" con sede legale nel Comune di Ferrara Via XX settembre 157, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- 1. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;**
- 2. promozione dei principi statuiti dalla Carta di Noto;**
- 3. promuovere la sensibilizzazione, la prevenzione e la protezione di maltrattamenti e violenze, sessuali e non, a danno dei minori;**
- 4. organizzazione e gestione attività culturali, sportive, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della conoscenza e della cultura e della pratica del volontariato nonché dei diritti umani, civili, sociali e politici e in particolare della Carta di Noto, e delle attività e degli scopi e finalità di interesse generale perseguite dall'Associazione;**
- 5. svolgere attività legata alla cura dell'infanzia con l'obiettivo di costituire una sede permanente di carattere culturale e formativo nell'ambito della prevenzione e del trattamento della violenza contro i minori, con particolare riguardo all'abuso sessuale, al disagio economico, sociale, formativo e ad ogni altra forma di maltrattamento, tenendo in considerazione la priorità dell'aiuto familiare.**

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Al fine di perseguire le finalità e gli scopi, l'Associazione potrà aderire ad altre Istituzioni o associazioni, anche internazionali, che perseguono finalità analoghe e condividano i principi dell'Associazione.

2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

In riferimento al **punto 2)** all'ordine del giorno viene stabilito in Euro 10 la quota associativa per l'anno 2021. Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2020. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Si passa quindi al **punto 3)** all'ordine del giorno i presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (Comitato direttivo) sia composto da 5 (cinque) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente sig.ra Rita Rondinelli



Vice – Presidente sig.ra Veronica Sansuini

Segretario sig.ra Maria Barbarisi

Tesorier sig. Paolo Pennini

Consigliere sig. Federico Marras

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Non essendovi null'altro da deliberare ed avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 22.00 l'assemblea viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Paolo Pennini

Sig. Sansuini Veronica Ersilia

Sig. Maria Barbarisi

Sig. Antonello Quaresima

Sig. Antonio

Sig. Stefano Berchi

Sig. Ricchi

AGENZIA delle ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA

Atto Registrato N. 879 al n° 3 Sr. 3
Liquidati euro € 360,00 euro)

2 APR. 2021

*Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

il Direttore





Statuto associazione di promozione sociale (APS)

OSSERVATORIO NAZIONALE DIRITTI NEGATI

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"OSSERVATORIO NAZIONALE DIRITTI NEGATI" APS (O.N.DI.NE), da ora in avanti denominata "Associazione".

ART. 2 (Sede e Sezioni regionali)

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può stabilire e variare la sede legale nell'ambito del Comun Ferrara, attualmente corrente in via XX settembre 157 e stabilire una o più sedi operative sul territorio nazionale.

L'Associazione può costituire, su base regionale o interregionale, sezioni stabilendo se necessarie altrettante sedi operative.

L'attività e il coordinamento delle sezioni regionali sono disciplinate da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

L'Associazione ha rilevanza nazionale con sezioni e/o rappresentanze in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni operanti nel medesimo settore e disciplina ed ha i requisiti di rappresentatività previste ai sensi del D.M. 02/08/2017.

ART. 3 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (vedi art. 5 d.lgs. n. 117/2017):

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- promozione dei principi statuiti dalla Carta di Noto;
- promuovere la sensibilizzazione, la prevenzione e la protezione di maltrattamenti e violenze, sessuali e non, a danno dei minori;
- organizzazione e gestione attività culturali, sportive, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della conoscenza e della cultura e della pratica del volontariato nonché dei diritti umani, civili, sociali e politici e in particolare della Carta di Noto, e delle attività e degli scopi e finalità di interesse generale perseguite dall'Associazione;
- svolgere attività legata alla cura dell'infanzia con l'obiettivo di costituire una sede permanente di carattere culturale e formativo nell'ambito della prevenzione e del trattamento della violenza contro i minori, con particolare riguardo all'abuso sessuale, al disagio economico, sociale, formativo e ad ogni altra forma di maltrattamento, tenendo in considerazione la priorità dell'aiuto familiare.
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Al fine di perseguire le finalità e gli scopi del presente Statuto, l'Associazione potrà aderire ad altre Istituzioni o associazioni, anche internazionali, che perseguono finalità analoghe e condividano i principi dell'Associazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non

prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 5 (Patrimonio sociale)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente, del Segretario o del Tesoriere ed altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.

ART. 6 (Bilancio)

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio secondo le previsioni di legge e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Bilancio così come gli eventuali incarichi retribuiti dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione.

È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale che dovranno essere reinvestiti nelle attività statutariamente previste.

ART. 7 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Il numero di enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che possono aderire all'Associazione non può superare il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che intendono aderire all'Associazione devono condividerne i principi e non possono aderire ad altre associazioni operanti nello stesso settore aventi principi fondativi e oggetto sociale differente ovvero in contrasto con i principi e l'oggetto sociale dell'Associazione. La mancanza di tale condizione è ostativa alla iscrizione alla presente associazione.

L'adesione successiva ad altre strutture associative in contrasto con quanto sopra esposto determina la decadenza automatica dal ruolo di socio.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, o denominazione, residenza, sede legale, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la sottoscrizione preliminare dello Statuto e degli eventuali regolamenti organizzativi e disciplinari interni;
- la dichiarazione di non appartenere ad altri enti e/o strutture comunque denominate che non condividano ovvero violino i principi dell'associazione;
- gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che vogliano aderire all'associazione dovranno altresì presentare la dichiarazione di non aderire ad altre associazioni operanti nello stesso settore aventi principi fondativi e oggetto sociale differente;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di

rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 8 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno parità di diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali ed estrarne copia;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese necessarie effettivamente sostenute e documentate nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi ed estrarne copia;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni

adottate dagli organi dell'Associazione;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare, ove prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 8;
- non porsi in contrasto o in concorrenza con i progetti associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie disponibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo le modalità più confacenti al socio e in accordo con il direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

ART. 9 (Quota associativa)

La quota associativa è annuale e l'ammontare è deliberato dall'Assemblea solo se determinata entro la fine dell'anno precedente dal Consiglio Direttivo. Se il Consiglio Direttivo non stabilisce espressamente l'entità della quota, questa sarà ritenuta pari a zero. Potranno essere previste quote diverse sulla base di qualità generali dei soci. Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. Se concordato con il Consiglio Direttivo, la quota associativa potrà essere determinata anche attraverso lo svolgimento di servizi da parte del socio, in accordo tra le parti.

Sono esonerati dal pagamento della quota annuale le persone fisiche, singole e i gruppi familiari, che abbiano difficoltà con i servizi sociali ovvero siano oggetto di presunti abusi da parte delle strutture pubbliche. Lo stato di presunto disagio viene verificato dal Consiglio Direttivo nel momento in cui ne venga fatta richiesta dall'interessato ovvero dagli interessati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. La perdita a qualunque titolo della qualifica di socio non conferisce il diritto alla restituzione delle quote già versate.

ART. 10 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può essere escluso:

- per violazione grave agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- per violazione reiterata agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- qualora arrechi danni materiali o morali, in via diretta o mediata, all'Associazione;
- per violazione degli obblighi previsti dalla legge;
- laddove si instauri, tra il socio e l'Associazione, una qualsiasi forma di rapporto di lavoro o avente contenuto patrimoniale comunque denominata;
- in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi sei mesi dal sollecito;
- per perdita dei requisiti soggettivi di ammissione all'associazione;
- in caso di verifica del mancato possesso dei requisiti dichiarati in sede di ammissione;
- per iscrizione ovvero adesione a enti ovvero associazioni che violano i principi dell'Associazione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati dal Consiglio direttivo per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo; la delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dal Collegio dei Probiviri, se costituito, ovvero, in assenza, dalla prima Assemblea Generale dei Soci in sessione ordinaria degli associati che sarà convocata.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli

addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa definitiva a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 11 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
- l'Organo di Controllo

Sono organi facoltativi:

- le Commissioni di lavoro;
- il Collegio dei Probiviri;

I legali rappresentanti dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo o amministratori in generale dell'Associazione o promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. In tal caso, gli stessi non potranno far parte di alcun organo dell'Associazione

ART. 12 (Assemblea Generale dei Soci)

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione

ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci dell'Associazione.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative, compresi gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

Ciascun socio ha un voto.

Ogni associato può essere rappresentato in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile o, comunque, ogni qualvolta ciò si renda necessario, su convocazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Le convocazioni sono effettuate dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto in forma cartacea da inviarsi al domicilio dei soci ovvero tramite avviso informatico o a mezzo email certificata all'indirizzo fornito dal socio, da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un decimo degli aderenti e in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal socio più anziano iscritto.

L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci in proprio o per delega. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Generale dei Soci:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissa l'ammontare del contributo a carico dei Soci per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale e pertanto stabilisce l'entità della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;

- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto o dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

L'Assemblea Generale, delibera sulle modifiche dello Statuto o dell'Atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione. In queste ipotesi, occorre in prima convocazione la presenza della metà dei soci e il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole due terzi dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da approvare nella seduta successiva e da scrivere nel registro delle assemblee dei Soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

L'Assemblea vota in ogni caso a scrutinio segreto.

Le modalità di funzionamento, la disciplina elettorale del personale e della privacy, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente potranno essere disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

ART. 13 (Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo che risultano assenti ingiustificati per tre volte consecutive decadono dalla carica.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo sono proposte dal medesimo.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio avvengono per cooptazione del primo tra i non eletti e devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile convocata successivamente alla nomina. I consiglieri così nominati scadono con gli altri componenti.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da porre in approvazione nella seduta successiva e da inserire nell'apposito registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente e il Tesoriere ed eventualmente un segretario con voto a maggioranza semplice dei suoi componenti;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci;

- predisporre il bilancio di esercizio;
- sottoporre ad approvazione all'Assemblea Generale il bilancio, quest'ultimo accompagnato da una rendicontazione delle attività svolte;
- determina il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato in Assemblea Generale, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- fissa il limite massimo delle spese, necessarie e documentate, rimborsabili ai Soci;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- istituisce eventuali commissioni di lavoro, nomina i relativi membri e l'eventuale coordinatore, fissa l'oggetto e i termini di durata dei lavori;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione o decadenza dei Soci nei casi previsti dalla legge e dallo statuto e ne dà tempestivamente comunicazione agli stessi;
- redige i regolamenti interni dell'Associazione e delle sezioni regionali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- nomina i rappresentanti regionali;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente e dal Vice Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Segretario e il Tesoriere possono essere scelti anche tra i Soci non componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

È convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

ART. 14 (Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con compiti di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente deve convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Il Presidente può inoltre:

- adottare provvedimenti d'urgenza nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio Direttivo, che devono comunque essere ratificate dal Consiglio Direttivo;
- può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad aprire conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione e ad effettuare tutte le operazioni necessarie per la loro gestione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri.

In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente può essere rieletto per più mandati per un massimo di tre.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento.

ART. 15 (Comitati di lavoro)

Il Comitato di lavoro è l'organo che, con la sua attività, propositiva e consultiva, supporta l'azione del Consiglio Direttivo.

Possono essere indetti più comitati di lavoro a seconda degli argomenti trattati Il Comitato Di lavoro formula proposte e dà pareri in relazione all'attività di ricerca scientifica che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti; inoltre verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico – scientifica.

Esso è composto da un numero massimo di cinque membri scelti tra i Soci, i quali si siano particolarmente distinti nel settore in cui opera l'Associazione, fatta salva la possibilità di avvalersi di consulenti esterni.

I membri del Comitato di lavoro sono nominati dal Consiglio Direttivo sulla base del curriculum dei candidati con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

La partecipazione a un Comitato di lavoro non esclude la contestuale partecipazione a altro Comitato.

Il Comitato rimarrà in carica nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo o al completamento del lavoro per cui è costituito. Il termine può essere prorogato ma i comitati di lavoro si ritengono strutture interne temporanee.

I membri dei comitati di lavoro possono essere sostituiti dal consiglio direttivo se perdono la qualifica di socio. I comitati di lavoro possono essere composti anche da un singolo elemento.

Il Comitato di Lavoro elegge a maggioranza dei propri membri un coordinatore.

Il Comitato di lavoro si riunisce a sua discrezione nelle sedi più opportune decise dal coordinatore. Possono svolgere la loro funzione anche in streaming su apposite

piattaforme predisposte.

ART. 16 (Rappresentanti delle Regioni)

I rappresentanti delle Regioni hanno funzione consultiva e propositiva.

L'attività dei rappresentanti delle Regioni ha l'obiettivo di potenziare il coordinamento, il confronto e lo scambio di esperienze e strumenti operativi; promuovere progettualità comuni e condivise tra i soci a livello interregionale; favorire il collegamento tra il Consiglio Direttivo e le realtà regionali; rendere omogeneo l'operato associativo a livello regionale sull'intero territorio nazionale.

I rappresentanti regionali possono essere convocati dal direttivo, almeno una volta all'anno, per la relazione dell'attività svolta, che almeno sempre una volta all'anno dovranno realizzare una relazione scritta del loro operato.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 20 (Collegio dei Probi Viri)

Il Collegio dei Probiviri è un organo facoltativo, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non associati, dall'Assemblea Generale dei Soci e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- agisce solo su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
- conferma o annulla le decisioni di esclusione o le dichiarazioni di decadenza operate dal Consiglio Direttivo.

Tenta la conciliazione, secondo equità, delle liti insorte tra i soci o tra i soci e gli organi sociali.

Art. 21 (Conflitto di Interesse)

Nel caso in cui un associato e/o membro degli organi associativi si trovi in conflitto d'interesse questi dovrà esplicitare il proprio conflitto d'interesse e astenersi dal prendere decisioni e dal partecipare alle discussioni propedeutiche.

L'associazione potrà annullare contratti stipulati dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'associazione in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2475 ter c.p.c.

In ogni occasione in cui un organismo dell'Associazione discute o prende decisioni che possono coinvolgere un interesse personale è necessario che i conflitti di

interesse dei suoi membri vengano esplicitati pubblicamente e, se prevista una verbalizzazione dell'incontro, verbalizzati.

È dovere dell'interessato esplicitare il proprio conflitto d'interesse.

Qualora questo non avvenga, il Presidente dell'Associazione o qualunque membro può chiedere all'interessato se riconosce l'esistenza di un conflitto d'interessi.

In caso di disaccordo sulla sussistenza del conflitto di interesse percepito, sarà il Consiglio Direttivo stesso a decidere per votazione a maggioranza semplice, con esclusione della persona interessata se membro del Consiglio.

In caso di parità, il conflitto di interesse percepito verrà considerato sussistente.

Per ogni conflitto di interesse reso pubblico, la persona interessata dovrà astenersi da ogni votazione relativa e, eventualmente, astenersi dall'intera discussione.

Al di fuori di una specifica occasione, la sussistenza di un conflitto d'interesse nella generalità dell'esercizio delle funzioni di una persona può essere sottoposta al Consiglio Direttivo, che la pone all'ordine del giorno di una seduta appositamente convocata, e se approvata produce la decadenza immediata dalla carica.

La decadenza dal Consiglio Direttivo è deliberata a maggioranza assoluta e la sostituzione avviene come da articolo 13 dello statuto.

Per aumentare la trasparenza e agevolare l'individuazione di potenziali conflitti di interessi, alle persone che ricoprono determinati ruoli è richiesto dichiarare tutti i loro conflitti d'interesse di cui sono a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può predisporre un modello di dichiarazione che comprende le domande ritenute più importanti. In ogni caso è responsabilità della singola persona includere tutte le informazioni rilevanti, anche quando non esplicitamente previste nel modello.

La compilazione della dichiarazione è richiesta:

- ai membri del Consiglio direttivo;
- al Presidente ed al Vice-Presidente;
- ai membri del Collegio dei Probiviri, se costituito;

- ai membri del Collegio dei Revisori dei conti, se costituito;
- alle persone con delega di spesa o di firma.

Tali dichiarazioni sono raccolte e conservate dal Presidente e visibili al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione deve essere compilata all'inizio del proprio incarico e successivamente almeno una volta all'anno, e comunque ogniqualvolta ci siano nuove informazioni che è necessario dichiarare.

ART. 22 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità

ART. 23 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza

fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 24 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 25 (Scioglimento dell'Associazione)

Nel deliberare lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del terzo settore operanti in identico o analogo settore secondo le indicazioni dell'assemblea. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ART. 26 (Gratuità delle cariche associative)

Tutte le cariche associative sono esercitate gratuitamente salvo gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Art. 27 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

---- fine statuto ----